



ATTO N. 1384/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Consigliere Eros Brega
Relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento Interno

SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

il cui titolo è così modificato

“Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4, 26 marzo 2008, n. 5 e 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 – Art. 45 e art. 82 – comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13”

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 29 ottobre 2008

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 5 novembre 2008



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 29 ottobre u.s. ha esaminato l'atto n. 1384 e preso atto delle decisioni adottate dalla II e III Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 18, comma 7 del Regolamento Interno, ha espresso a maggioranza parere favorevole sull'atto emendato, il cui titolo è così modificato: *“Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4, 26 marzo 2008, n. 5 e 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 -- Art. 45 e art. 82 – comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13”.*

Ha nominato quali relatori al Consiglio, per la maggioranza il Consigliere Eros Brega e per la minoranza il Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno, la Commissione medesima ha autorizzato lo svolgimento orale delle relazioni.

Si chiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1282 del 6.10.2008, concernente: “Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2007 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26.3.2008, n. 4, 26.3.2008, n. 5 e 27.3.2008, n. 6”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 15.10.2008 e trasmesso alla I, II e III Commissione Consiliare permanente in data 16.10.2008 (ATTO N. 1384);

VISTE le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del Regolamento Interno dalla II e III Commissione Consiliare Permanente;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate per la maggioranza dal relatore Consigliere Eros Brega e per la minoranza dal relatore Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 1384/bis);

ATTESO che il titolo del disegno di legge è così modificato: “Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4, 26 marzo 2008, n. 5 e 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2007 – Art. 45 e art. 82 – comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13”;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281;

VISTO il D.L. 12 luglio 2004, n. 168 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

VISTA la l.r. 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l.r. 26 marzo 2008, n. 4;

VISTA la l.r. 26 marzo 2008, n. 5;

VISTA la l.r. 27 marzo 2008, n. 6;



VISTO lo Statuto regionale, in particolare l'art. 36 comma 4 e l'art. 37 comma 2;

VISTO il Regolamento Interno;

- a) *con votazione separata articolo per articolo, sulle tabelle A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), N) ed O) nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4, 26 marzo 2008, n. 5 e 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e riscrittura di somme stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 – Art. 45 e art. 82 – comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13", composta di n. 10 articoli, nonché delle tabelle A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), N) ed O) nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
TITOLO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008	TITOLO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008
Art. 1. (Saldo finanziario)	Art. 1 (Saldo finanziario)
1. Ai sensi del comma 2, art. 37, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, è accertato in euro 98.982.833,80. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.	1. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 37, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e successive modifiche ed integrazioni , il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, è accertato in euro 98.982.833,80. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.
Art. 2. (Copertura finanziaria).	Art. 2 (Copertura finanziaria)
1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'art. 10, comma 4, della legge regionale di bilancio 27 marzo 2008, n. 6, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 98.982.833,80, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2008 e con onere massimo di ammortamento di	1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all' articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010) , la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro



euro 150.000,00 per l'anno 2008 e di euro 9.000.000,00 dal 2009 in poi.	98.982.833,80, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2008 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2008 e di euro 9.000.000,00 dal 2009 in poi.
2. All'onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2008 e successivi, del bilancio pluriennale 2008-2010.	2. idem
3. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1, è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.	3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni , dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.
Art. 3. (Fondi da reiscrivere).	Art. 3 (Fondi da reiscrivere)
1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2007 , in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2007, a norma dell'art. 82, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni , è accertato in euro 941.418.643,90, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.	1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2008 , in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2007, a norma dell'articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000, è accertato in euro 941.418.643,90, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.



Art. 4. (Fondi perenti).	Art. 4 (Fondi perenti)
1. Per gli effetti di cui all'art. 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 , è approvata la tabella D), allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2007 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2008 e di cui all'art. 3.	1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3, della l.r. 13/2000 , è approvata la tabella D), allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2007 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2008 e di cui all'articolo 3.
TITOLO II MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 26 MARZO 2008 N. 4 26 MARZO 2008 N. 5 E 27 MARZO 2008 N. 6	TITOLO II MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 26 MARZO 2008, N. 4, 26 MARZO 2008, N. 5 E 27 MARZO 2008, N. 6
Art. 5. (Modifica art. 10, legge regionale di bilancio 27 marzo 2008, n. 6).	Art. 5 (<i>Modifica all'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6</i>)
1. Ai commi 1), 4) e 7) dell'art. 10, della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6 , sostituire la parola " quaranta " con " trenta ".	1. Ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 10, della l.r. 6/2008 la parola: " quaranta " è sostituita con la seguente: " trenta ".
Art. 6. (Modifica art. 10, legge regionale di bilancio 26 marzo 2008, n. 4).	Art. 6 (<i>Modifica all'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4</i>)
1. Al comma 1) dell'art. 10, della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, sostituire l'importo di "92.000,00" con l'importo di "281.874,14" .	1. Al comma 1 dell'articolo 10, della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 2008/2010.



	Legge finanziaria 2008), l'importo di "euro 92.000,00" è sostituito con il seguente: "euro 281.874,14".
Art. 7. (Modifica alle tabelle allegate alle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4 e 27 marzo 2008, n. 6).	Art. 7 (Modifiche alle tabelle allegate alle leggi regionali 26 marzo 2008, n. 4 e 27 marzo 2008, n. 6)
1. Alla tabella C) della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4 , relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).	1. Alla tabella C) della l.r. 4/2008 , relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).
2. Alla tabella D) della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4 , relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).	2. Alla tabella D) della l.r. 4/2008 , relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).
3. La tabella H), della legge regionale di bilancio 27 marzo 2008, n. 6 , relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2007, è sostituita dalla allegata tabella F).	3. La tabella H), della l.r. 6/2008 , relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2007, è sostituita dalla allegata tabella F).
4. La tabella E), della legge regionale di bilancio 27 marzo 2008, n. 6 , relativa alla destinazione del mutuo di € 56.000.500,00, è sostituita dalla allegata tabella E).	4. La tabella E), della l.r. 6/2008 , relativa alla destinazione del mutuo di euro 56.000.500,00 , è sostituita dalla allegata tabella E).
	5. La tabella F), della l.r. 6/2008, relativa alla situazione dei mutui e prestiti, è sostituita dalla allegata tabella N).
5. La tabella L), della legge regionale di bilancio 27 marzo 2008, n. 6 , relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I).	6. La tabella L), della l.r. 6/2008 , relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I).
6. La tabella M), della legge regionale di bilancio 27 marzo 2008, n. 6 , relativa	7. La tabella M), della l.r. 6/2008 , relativa alle risorse destinate al



alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2008, è sostituita dalla allegata tabella L).	finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2008, è sostituita dalla allegata tabella L).
7. La tabella O), della legge regionale di bilancio 27 marzo 2008, n. 6 , relativa alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione per l'anno 2008, è sostituita dalla allegata tabella M).	8. La tabella O), della l.r. 6/2008, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione per l'anno 2008, è sostituita dalla allegata tabella M).
	9. L'elenco n. 3 della l.r. 6/2008, relativo alle UPB collegate ai fini delle variazioni compensative, di cui all'articolo 46, comma 4, della l.r. 13/2000, è sostituito dalla allegata tabella O).
Art. 8 (Integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5).	Art. 8 (Integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5)
Dopo l'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 è inserito il seguente: <i>Art. 1 bis (Disciplina degli interventi in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti nella legge regionale 26 marzo 2008 n. 4)</i> <i>1. In attuazione del Documento annuale di programmazione e della legge finanziaria regionale 2008-2010 è istituito un Fondo regionale finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso e la frequenza presso gli asili nidi gestiti da soggetti pubblici o da soggetti privati</i>	1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese) e successive modifiche , è inserito il seguente: <i>1. In attuazione del Documento annuale di programmazione e della legge finanziaria regionale 2008-2010 è istituito un Fondo regionale finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso e la frequenza presso gli asili nido gestiti da soggetti pubblici o da soggetti privati</i>



autorizzati ai sensi del regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13.

2. La Giunta regionale con proprio atto disciplina annualmente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo attenendosi ai criteri generali che tengano conto della composizione anagrafica delle famiglie, della loro situazione reddituale e patrimoniale, della continuità educative della frequenza presso i servizi delle bambine e dei bambini iscritti.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1, è determinata, per l'anno 2008, in ~~€~~1.500.000,00 ~~euro~~, con imputazione alla ~~unità previsionale di base~~ 10.1.008 denominata "Servizi socio-educativi prima infanzia" del bilancio di previsione 2008 parte spesa (cap. 963).

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 3 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella ~~unità previsionale di base~~ 16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata "Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 2), lettera A), della tabella A), della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4.

5. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

autorizzati ai sensi del regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 **(Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia)**.

2. La Giunta regionale con proprio atto disciplina annualmente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo attenendosi ai criteri generali che tengano conto della composizione anagrafica delle famiglie, della loro situazione reddituale e patrimoniale, della continuità educativa della frequenza presso i servizi delle bambine e dei bambini iscritti.

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, è determinata, per l'anno 2008, in **euro** 1.500.000,00, con imputazione alla **UPB** 10.1.008 denominata "Servizi socio-educativi prima infanzia" del bilancio di previsione 2008 parte spesa (cap. 963).

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 3 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella **UPB** 16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata "Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 2), lettera A), della tabella A), della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4.

5. Per gli anni 2009 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

2. Dopo l'articolo 6 della l.r. 5/2008, è inserito il seguente:



	<i>“Art. 6 bis</i> <i>(Modifica ed integrazione della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 - Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria)</i> <i>1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della l.r. 36/2007, è aggiunto il seguente:</i> <i>7 bis. Nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione Umbria con regolamento disciplina le fattispecie, le modalità, i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni dei tributi ad essa attribuiti.”</i>
Art. 9 (Avvio delle misure 226 e 227 del Piano di sviluppo rurale 2007/2013)	Art. 9 (Avvio delle misure 226 e 227 del Piano di sviluppo rurale 2007/2013)
1. Al fine di garantire l'avvio delle misure 226 e 227, previste dal Piano di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2007-2013, in cui la Regione è beneficiario finale, è autorizzata, per l'anno 2008, a titolo di anticipazione sui fondi AGEA del Reg. Cee 1698/2005, la spesa di € 200.000,00 (UPB 07.2.001-cap. 8303 - Rif. Entrata Upb 4.03.004-cap. 1303).	1. Al fine di garantire l'avvio delle misure 226 e 227, previste dal Piano di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2007-2013, in cui la Regione è beneficiario finale, è autorizzata, per l'anno 2008, a titolo di anticipazione sui fondi AGEA del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), la spesa di euro 200.000,00 (UPB 07.2.001-cap. 8303 - Rif. Entrata UPB 4.03.004-cap. 1303).



TITOLO III NORME FINALI	TITOLO III NORME FINALI
Art. 10 (Variazioni di bilancio).	Art. 10 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e al bilancio pluriennale 2008/2010 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B), allegate alla presente legge.	1. idem
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme riscritte ai sensi dell'art. 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.	2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme riscritte ai sensi dell' articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.